



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 19 del 20/07/2022

GGETTO: ordinanza sindacale per la manutenzione e la pulizia di fossi e canali

IL SINDACO

RILEVATO come nel corso degli ultimi anni, si sono verificati dei fenomeni piovosi molto abbondanti e di forte intensità, per cui ci sono stati allagamenti in varie zone sul territorio comunale con conseguenti disagi alla circolazione stradale;

TENUTO CONTO che la presenza di numerose fosse campestri e/o stradali sul territorio comunale, se non adeguatamente puliti, è concausa di fenomeni di esondazione e allagamento in caso di eventi meteorici avversi anche se non di forte intensità, dovuti all'ostruzione o alla mancata manutenzione, quale la pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

CONSIDERATO inoltre che il mancato deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferare di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di mantenere periodicamente puliti gli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fosse campestri) e i tratti tombati delle acque meteoriche che attraversano le proprietà private e in particolare quelle prospicienti le strade, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulla viabilità pubblica e vicinale di uso pubblico oltre che nei pressi delle abitazioni limitrofe ai corsi d'acqua e su tutto il territorio comunale.

RITENUTO che quanto sopra indicato si rende necessario al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo, di allagamenti e/o esondazioni dei corsi d'acqua;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTI gli artt. 913-915-916-917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 29-31-32-33 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.);

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità;

VISTA la delibera della G.C. n.112 del 19.10.2009 con oggetto: “Determinazione dell’importo dei pagamenti in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni al regolamento comunale di Polizia Urbana ed alle ordinanze”;

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori e/o aventi titolo di immobili e terreni confinanti con gli alvei dei corsi d’acqua, compresi nelle aree del territorio comunale, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:

1. Escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche superficiali, con rimozione di qualsiasi tipo di ostruzione anche temporanea e/o di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena che impedisca il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi, negli scarichi principali con particolare riguardo ai tratti tombati corrispondenti a passi carrai e fosse intubate;
2. Tenere sempre ben pulite le scarpate, argini e alvei che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative in tutela di paesaggio, della fauna e dell’ambiente;
3. Taglio dell’erba e delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d’acqua;
4. Predisporre sistemi di canaline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, al fine di consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, a distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l’apporto di detriti e sedimenti alle proprietà confinanti e alla viabilità pubblica e vicinale di uso pubblico;

DISPONE

Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta/00), somma così determinata con la deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 07.07.2022.

E’ fatta salva l’applicazione, nei casi specificamente previsti, degli artt. 29-31-32-33 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.).

DISPONE INOLTRE

- che per il corrente anno gli interventi sopra indicati dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2022 e per gli anni successivi almeno 2 volte l’anno ovvero entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre e comunque ogni qualvolta, a causa delle condizioni atmosferiche e/o ambientali, se ne ravvisi la necessità;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, facendo salva l’applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza a carico del responsabile dell’omissione e, ove perduri l’inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d’ufficio degli interventi necessari ed addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione precedente.

AVVERTE

Che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali, derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua e dei terreni, dovranno essere smaltiti nelle forme di legge.

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà posto a carico degli inadempienti a cui verrà chiesto l'eventuale risarcimento unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'Amministrazione precedente.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

INFORMA

Che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Montecarlo.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio on-line comunale.

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Montecarlo.

Che il personale dell'Ufficio Polizia Municipale, è incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Che il presente provvedimento sia comunicato: preventivamente alla Prefettura di Lucca; - Al Comando dei Carabinieri della Stazione di Altopascio; - Al Titolare Area Gestione del Territorio – Sede; - All'Ufficio Polizia Municipale – Sede.

Il Sindaco
Federico Carrara

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.